

Regolamento AI -Linee Guida n. 132 del 2025

Art. 1 - Obiettivi

1. Le disposizioni di questo documento hanno lo scopo di regolamentare l'utilizzo degli strumenti di IA, come definiti nell'art. 2, da parte del personale della scuola e degli studenti e nel rispetto del [Regolamento UE 2024/1689](#), della L. 132/2025, del Regolamento 2016/679 e del DM 166/2025.
2. Il presente Regolamento è adottato anche in adempimento agli obblighi del Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 24, 25 e 35 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e tiene conto del parere del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) ai sensi dell'art. 39 GDPR.
3. L'Istituto, in quanto soggetto che determina le finalità e i mezzi dell'impiego degli strumenti di IA nell'ambito scolastico, riveste il ruolo di deployer ai sensi dell'art. 3(4) del Regolamento UE 2024/1689 e ne assume le relative responsabilità.
- 4.

Art 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) Intelligenza artificiale (IA o AI): un sistema basato su macchina progettato per operare con diversi livelli di autonomia e che, per obiettivi espliciti o impliciti, genera risultati quali previsioni, raccomandazioni, decisioni o contenuti, che possono influenzare ambienti fisici o virtuali, secondo la definizione dell'art. 3(1) del Regolamento (UE) 2024/1689.
 - b) agente (AI agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.
 - c) strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
 - d) sistema di IA ad alto rischio: sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.
 - e) fornitore / provider: soggetto che sviluppa o mette a disposizione dell'Istituto strumenti di IA, in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR o di autonomo Titolare, secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali.
 - f) dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, secondo la definizione dell'art. 4(1) GDPR. Includono, in particolare: nome, cognome, codice fiscale, immagine, risultati scolastici, informazioni su DSA/BES/disabilità, situazione familiare, origine etnica, dati sanitari.
 - g) anonimizzazione: processo irreversibile mediante il quale i dati personali vengono modificati in modo tale da non consentire l'identificazione diretta o indiretta dell'interessato. La pseudonimizzazione non è anonimizzazione.

- h) DPA (Data Processing Agreement): accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR, stipulato con il fornitore di strumenti AI che tratta dati personali per conto dell'Istituto.
- i) Deployer: è qualsiasi persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria responsabilità, tranne nei casi in cui il sistema è utilizzato nel corso di un'attività personale a carattere non professionale.

Art. 3 - Uso di strumenti di IA da parte dei docenti

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
2. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
3. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
4. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure previste per l'adozione dei libri di testo.
5. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 è consentito solo nei limiti e con le procedure previste dal Regolamento UE 2024/1689 e dalle linee guida di cui al DM 166/2025.
6. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.
7. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
8. E' fatto assoluto divieto di inserire nei prompt o nei materiali caricati su piattaforme AI dati personali riferiti a studenti, famiglie o colleghi, ivi inclusi: nome, cognome, codice fiscale, risultati scolastici, voti, note disciplinari, informazioni su DSA, BES, disabilità, situazione sanitaria o familiare. Ogni dato deve essere preventivamente anonimizzato o sintetizzato prima dell'utilizzo in strumenti AI.
9. I docenti devono utilizzare esclusivamente strumenti AI inclusi nel Catalogo degli strumenti autorizzati di cui all'art. 8 del presente Regolamento. L'uso di strumenti non autorizzati in ambito scolastico professionale è vietato.
10. E' vietato l'uso di account personali (email privata @gmail, @outlook o analoghi) per accedere a strumenti AI nell'esercizio dell'attività professionale scolastica. E' obbligatorio l'uso di account istituzionali o di piattaforme con DPA in essere con l'Istituto.
11. Il docente che riscontri un dubbio sulla conformità di uno strumento AI, un possibile incidente o l'inserimento involontario di dati personali è tenuto a segnalarlo immediatamente al DPO secondo la procedura di cui all'art. 10.

Art. 4 - Uso di strumenti di IA per attività istituzionali

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.

3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
4. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.
5. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.
6. Le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 3 si applicano integralmente anche al personale ATA, ai collaboratori scolastici e a qualsiasi altro dipendente che utilizzi strumenti AI nell'ambito dell'attività professionale, ivi incluse attività di segreteria, comunicazione, supporto amministrativo e gestione documentale. Laddove l'uso sia personale e effettuato al di fuori del perimetro di sicurezza e conformità stabilito dal presente documento la responsabilità ricadrà sul singolo e non sull'istituto.
7. Prima dell'adozione di un nuovo strumento AI per attività istituzionali che comporti il trattamento di dati personali, il Dirigente scolastico acquisisce il parere del DPO e verifica l'esistenza di un DPA con il fornitore ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Art. 5 - Uso di strumenti di IA da parte degli studenti

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.
2. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.
3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante.
4. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.
5. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.
6. E' vietato agli studenti inserire in strumenti AI dati personali propri o altrui, comprese informazioni su compagni di classe, docenti o familiari. E' altresì vietato caricare su piattaforme AI fotografie, documenti o materiali di qualsivoglia natura che consentano l'identificazione di terzi. Questo include modifiche o caricature aventi come origine foto o altri materiali relativi al personale di questa istituzione.
7. L'uso diretto di strumenti AI da parte degli studenti nella didattica è subordinato all'informativa alle famiglie di cui all'art. 11. Per gli studenti di età inferiore ai 13 anni, l'uso diretto di strumenti AI è consentito esclusivamente attraverso piattaforme appositamente progettate per minori, con supervisione diretta del docente.

Art. 6 - Sistemi di IA vietati

1. E' vietato l'utilizzo, nell'ambito scolastico, di sistemi di IA che ricadano nei divieti assoluti stabiliti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2024/1689, tra cui a titolo esemplificativo:
 - a) sistemi di AI che utilizzano tecniche subliminali o ingannevoli per influenzare il comportamento degli studenti
 - b) sistemi di riconoscimento delle emozioni in contesti didattici o valutativi
 - c) sistemi di identificazione biometrica in tempo reale in spazi accessibili al pubblico

- d) sistemi di social scoring o profilazione comportamentale degli studenti per finalità che esulano dall'immediata valutazione didattica
2. L'elenco dei sistemi vietati è aggiornato in coerenza con gli sviluppi normativi a cura del DPO.
 3. E' altresì vietato l'utilizzo di strumenti AI per ottenere valutazioni delle lezioni o pareri sui metodi di insegnamento.

Art. 7 - Ruolo del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

1. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), nominato ai sensi dell'art. 37 GDPR, è consultato obbligatoriamente in merito a:
 - a) l'adozione di nuovi strumenti AI che comportino il trattamento di dati personali;
 - b) la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) di cui all'art. 9;
 - c) la gestione degli incidenti di sicurezza di cui all'art. 10;
 - d) la revisione periodica del presente Regolamento.
2. Il personale può rivolgersi al DPO per dubbi sull'uso conforme degli strumenti AI e per segnalare possibili incidenti.
3. Il DPO non è responsabile delle scelte operative adottate dal Titolare del trattamento, ne è tenuto a seguire istruzioni che ne limitino le funzioni ai sensi dell'art. 38(3) GDPR.

Art. 8 - Catalogo degli strumenti di IA autorizzati

1. L'Istituto adotta e mantiene aggiornato un Catalogo degli strumenti di IA autorizzati per i docenti, il personale ATA e, ove applicabile, gli studenti.
2. Il Catalogo è redatto a cura del DPO e del Referente ICT, con il supporto del Dirigente scolastico, e approvato dal Consiglio d'Istituto.
3. Per ciascuno strumento incluso nel Catalogo sono indicati: nome del fornitore, finalità autorizzate, tipo di account obbligatorio, data location, estremi del DPA e condizioni d'uso specifiche.
4. Nuovi strumenti possono essere inclusi nel Catalogo solo previa valutazione del DPO e delibera del Consiglio d'Istituto. L'uso di strumenti non inclusi è da considerarsi non autorizzato.
5. Il Catalogo è revisionato con cadenza almeno annuale o al variare delle condizioni contrattuali dei fornitori.

Art. 9 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

1. Il Titolare del trattamento effettua una Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) prima di avviare o proseguire trattamenti di dati personali tramite strumenti AI che possano comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.
2. La DPIA è obbligatoria in presenza di almeno uno dei seguenti criteri: (a) trattamento su larga scala di dati personali di minori; (b) utilizzo di nuove tecnologie con rischi non completamente valutati; (c) trasferimenti sistematici verso paesi terzi extra-UE; (d) possibili effetti individualizzati su studenti o personale.
3. La DPIA è redatta con il supporto del DPO e aggiornata periodicamente, in particolare dopo incidenti o al variare degli strumenti e delle finalità del trattamento.
4. Se il rischio residuo risultasse elevato anche dopo l'adozione delle misure di mitigazione, il Titolare avvia la consultazione preventiva del Garante ai sensi dell'art. 36 GDPR.

Art. 10 - Gestione degli incidenti e data breach

1. Chiunque rilevi o sospetti l'inserimento involontario di dati personali in strumenti AI, un accesso non autorizzato a dati scolastici tramite strumenti AI o qualsiasi altro incidente riconducibile all'uso di AI è tenuto a segnalarlo immediatamente al DPO tramite i canali comunicativi indicati dall'Istituto.
2. Il DPO, ricevuta la segnalazione, valuta entro 72 ore se l'incidente configuri una violazione dei dati personali ai sensi dell'art. 4(12) GDPR e, in tal caso, supporta il Titolare nella notifica al Garante ai sensi dell'art. 33 GDPR.
3. Se la violazione può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, il Titolare provvede anche alla comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34 GDPR.
4. Gli incidenti e le relative azioni correttive sono documentati nel Registro delle violazioni tenuto dal DPO.

Art. 11 - Informativa alle famiglie e trasparenza

1. L'Istituto aggiorna la propria informativa privacy per includere i trattamenti di dati personali effettuati tramite strumenti AI, specificando: finalità, categorie di dati, destinatari (fornitori AI), trasferimenti verso paesi terzi, misure di sicurezza.
2. L'informativa aggiornata è pubblicata sul sito web istituzionale e comunicata alle famiglie.
3. In presenza di uso sistematico di strumenti AI nella didattica, l'Istituto informa specificamente le famiglie degli studenti minorenni tramite apposito avviso, da inserire nel diario scolastico o nel patto formativo, con indicazione degli strumenti in uso, delle finalità e delle tutele adottate.

Art. 12 - Formazione e sensibilizzazione del personale

1. L'Istituto garantisce al personale docente e ATA una formazione obbligatoria minima sull'uso corretto e conforme degli strumenti AI, con cadenza almeno annuale.
2. I contenuti minimi della formazione comprendono: (a) funzionamento degli strumenti AI; (b) privacy e GDPR applicati all'AI; (c) normativa AI Act e obblighi del personale scolastico; (d) procedure interne: catalogo strumenti, divieti, escalation DPO, data breach.
3. La formazione è documentata con registro delle presenze e attestazione del percorso. Il DPO supporta la predisposizione dei contenuti formativi.
4. Il personale di nuova nomina riceve formazione specifica sull'uso dell'AI entro 30 giorni dall'inizio del servizio. (da concordare con il Titolare del trattamento)

Art. 13 - Aggiornamento del Registro dei trattamenti

1. L'utilizzo sistematico di strumenti AI che comporti il trattamento di dati personali è documentato nel Registro dei trattamenti del Titolare ai sensi dell'art. 30 GDPR.
2. Per ciascuno strumento AI inserito nel Catalogo di cui all'art. 8 che tratti dati personali, il DPO predispone o aggiorna la scheda trattamento corrispondente nel Registro.

Art. 14 - Revisione e vigenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di delibera del Consiglio d'Istituto, previo parere del DPO e parere didattico del Collegio Docenti.
2. Il Regolamento è revisionato con cadenza almeno annuale e comunque in occasione di: (a) variazioni significative degli strumenti AI in uso; (b) aggiornamenti normativi rilevanti; (c) incidenti o violazioni di dati che ne rendano necessaria la modifica; (d) riesame della DPIA.

3. La revisione è curata dal DPO in collaborazione con il Dirigente scolastico e approvata dal Consiglio d'Istituto (Delibera n. 72 del 01/07/2026)

Alessandria, Luglio 2026.